

REGOLAMENTO (CEE) N. 805/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Il consiglio delle comunità europee,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della commissione, visto il parere del parlamento europeo (1),

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti;

considerando che nel regolamento n. 14/64/CEE (2) è stato previsto che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1964; che tale organizzazione di mercato così istituita comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli stati membri, nonché tra gli stati membri e i paesi terzi;

considerando che l'instaurazione, a decorrere dal 29 luglio 1968, di un regime di prezzo unico delle carni bovine nella comunità porta all'attuazione a tale data di un mercato unico nel settore delle carni bovine;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, in particolare, nel settore delle carni bovine, è necessario, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che possano essere prese misure volte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze di

mercato, nonché misure di intervento; che queste ultime misure possono assumere la forma di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento; che è tuttavia opportuno prendere in considerazione altre misure di aiuti all'ammasso privato, dato che sono quelle che pregiudicano il meno possibile la normale commercializzazione dei prodotti e sono atte a ridurre il volume degli acquisti che devono essere effettuati dagli organismi d'intervento; che a tal fine è opportuno prevedere in particolare la fissazione di prezzi che servono allo scatto delle misure d'intervento, nonché le condizioni in cui è effettuato l'intervento;

considerando che l'attuazione di un mercato unico per la comunità nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della comunità; che un regime degli scambi che si aggiunga al sistema degli interventi e comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione e atto, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario evitando in particolare che le oscillazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della comunità; che è tuttavia necessario prevedere la possibilità di aggiungere a tale dazio doganale un prelievo destinato ad assicurare un equilibrio del mercato quando nella comunità i prezzi scendono al disotto di un dato livello;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime dei prelievi, occorre fissare dei prezzi all'importazione in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi e fissare prezzi speciali all'importazione qualora i prezzi d'offerta fatti da paesi terzi diversi da quelli i cui mercati sono stati presi in considerazione per la determinazione del prezzo all'importazione siano sensibilmente inferiori a questo ultimo

prezzo; che, infatti, l'utilizzazione di prezzi speciali all'importazione consente di evitare che il mercato comunitario sia perturbato;

considerando che per garantire un soddisfacente approvvigionamento per le industrie di trasformazione della comunità, pur mantenendo una preferenza per le carni di produzione comunitaria, occorre prevedere, per la carne congelata destinata alla trasformazione, un regime speciale all'importazione consistente nella sospensione totale o parziale del prelievo; che è necessario, per l'applicazione di detto regime in taluni casi, elaborare ogni anno un bilancio estimativo delle disponibilità e del fabbisogno di carni destinate all'industria di trasformazione;

considerando che, per poter ottenere un aumento di animali da ingrasso nella comunità e accrescere la produzione di carne senza aumentare il numero delle vacche, e, di conseguenza, la produzione di latte, occorre applicare, in talune condizioni di mercato, per talune categorie di bovini giovani e di vitelli provenienti dai paesi terzi e destinati ad essere ingrassati nella comunità un regime speciale all'importazione;

considerando che, per poter controllare il volume delle importazioni di carni bovine, particolarmente di carni bovine congelate, occorre instaurare un regime di titoli di importazione che comporti la costituzione di un deposito cauzionale volto a garantire l'importazione;

considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione uguale alle differenze tra i prezzi praticati nella comunità e quelli praticati sul mercato mondiale e tale da salvaguardare la partecipazione della comunità al commercio internazionale delle carni bovine;

considerando che, come complemento al sistema suindicato, occorre prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di

perfezionamento attivo e, nella misura in cui lo richieda la situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

considerando che il regime dei dazi doganali e dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi, dei dazi doganali e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, non agire; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore della carni bovine implica l'abolizione, alle frontiere interne della comunità, di tutti gli ostacoli posti alla libera circolazione delle merci di cui trattasi;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure di carattere sanitario possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più stati membri e rendere necessarie misure derogative;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato, che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle carni bovine;

considerando che il passaggio dal regime del regolamento n. 14/64/CEE a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che pertanto possono risultare necessarie misure transitorie per facilitare tale passaggio;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, e opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli stati membri e la commissione nell'ambito di un comitato di gestione, ha adottato il presente regolamento:

ARTICOLO 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i seguenti prodotti:

Numero della tariffa designazione delle merci doganale comune A) 01.02 a II animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura 02.01 a II a) carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate 02.06 c i a) carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate B) 02.01 b II b) frattaglie della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate 02.06 c i b) frattaglie commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate C) 16.02 b III b) 1 altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina D) 15.02 b i sevi della specie bovina, greggi o fusi, compreso il sevo detto " primo sugo "

Titolo I Regime dei prezzi

ARTICOLO 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

A) misure intese a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;

B) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

C) misure intese a migliorare la qualità;

D) misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

E) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

ARTICOLO 3

1. Anteriormente al 1 agosto viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, un prezzo di orientamento per i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti.

2. I prezzi in questione sono fissati tenendo conto in particolare:

A) delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine;

B) della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

C) dell'esperienza acquisita.

3. Ai sensi del presente regolamento sono considerati:

A) vitelli, gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche il cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che non hanno alcun dente d'adulto;

B) bovini adulti, gli altri animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, eccettuati i riproduttori di razza pura.

4. I prezzi di orientamento sono fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

ARTICOLO 4

Salvo deroga decisa dal consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, la campagna di commercializzazione ha inizio il primo lunedì del mese di aprile e termina la vigilia dello stesso giorno dell'anno

successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Tuttavia la prima campagna di commercializzazione ha inizio il 29 luglio 1968.

ARTICOLO 5

1. Le seguenti misure d'intervento possono essere prese per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi:

A) aiuti all'ammasso privato;

B) acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.

2. Le misure d'intervento di cui al paragrafo 1 possono essere prese per i bovini adulti e per le relative carni fresche o refrigerate presentate in carcasse, mezzane, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori.

3. Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43,

Paragrafo 2, del trattato, può modificare l'elenco dei prodotti enumerati al paragrafo 2 che possono formare oggetto delle misure d'intervento.

ARTICOLO 6

1. Nelle condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), possono essere adottate misure d'intervento quando si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:

A) il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della comunità conformemente all'articolo 10 e inferiore al 98 % del prezzo di orientamento;

B) il prezzo constatato conformemente all'articolo 10 sul o sui mercati rappresentativi di uno stato membro o di una regione di uno stato membro per una qualità definita di determinati prodotti e inferiore ad un prezzo calcolato applicando al prezzo al disotto del quale vengono adottate le misure d'intervento di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime il rapporto esistente normalmente tra il prezzo della qualità in oggetto e il prezzo dei bovini adulti, constatato sui mercati rappresentativi della comunità conformemente all'articolo 10.

Le misure d'intervento possono essere applicate solo per la qualità per la quale sia accertata l'osservanza della condizione di cui alla lettera b). Il prezzo calcolato conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b) e il prezzo massimo d'acquisto.

2. Tuttavia, sono adottate misure d'intervento per tutta la comunità nelle condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), quando il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della comunità conformemente all'articolo 10 e inferiore al 93 % del prezzo di orientamento. Il prezzo massimo d'acquisto è lo stesso di quello previsto al paragrafo 1.

3. Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo ed in particolare i criteri per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b). Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere rivedute annualmente secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, a) sono decise le misure d'intervento e la fine dell'applicazione di dette misure, b) sono fissati i prezzi d'acquisto da parte degli organismi d'intervento, nonché i prodotti su cui vertono gli acquisti,

C) sono adottate le altre modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare le condizioni per l'entrata in applicazione delle misure d'intervento.

ARTICOLO 7

1. Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento in conformità delle disposizioni degli articoli 5 e 6, è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

2. Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i

prezzi di vendita, nonché le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

ARTICOLO 8

1. Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali concernenti gli aiuti all'ammasso privato.

2. Le modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Titolo II

Regime degli scambi con i paesi terzi

ARTICOLO 9

Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica la tariffa doganale comune.

ARTICOLO 10

1. Per i vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno di tali prodotti in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi.

Qualora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza tra il prezzo di orientamento e il prezzo all'importazione maggiorato della suddetta incidenza e compensata da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella comunità.

Tuttavia, tale prelievo è fissato:

A) al 75 % della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della comunità e superiore al prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 102 % di tale prezzo;

B) al 50 % della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della comunità e superiore al 102 % del prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 104 % di tale prezzo;

C) al 25 % della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della comunità e superiore al 104 % del prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 106 % di tale prezzo;

D) a zero, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della comunità e superiore al 106 % del prezzo di orientamento.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si tiene conto di una variazione del prezzo all'importazione o del prezzo costato sui mercati rappresentativi della comunità che non superi un importo da determinare.

3. Per i vitelli ed i bovini adulti o, a seconda dei casi, per uno di tali prodotti, importato da uno o più paesi terzi diversi da quelli i cui mercati sono stati presi in considerazione per il calcolo del prezzo all'importazione, quest'ultimo è sostituito, limitatamente alle importazioni di cui trattasi, da un prezzo all'importazione speciale quando simultaneamente:

A) il prezzo d'offerta dei paesi terzi di cui sopra per i vitelli, i bovini adulti, o uno dei prodotti che figurano nell'allegato, sezione a), voci 02.01 a ii a) 1 aa) o 02.01 a ii a) 1 bb), quest'ultimo prezzo, convertito in prezzo d'offerta per i vitelli o per i bovini adulti, ammonta a un livello sensibilmente inferiore al prezzo all'importazione;

B) i corsi registrati sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi non sono determinati per i prezzi d'offerta franco frontiera della comunità.

Il prezzo all'importazione speciale e calcolato in funzione delle più favorevoli possibilità d'acquisto.

4. Il prezzo costato sui mercati rappresentativi della comunità e il prezzo stabilito in base ai prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno stato membro per le varie qualità, a seconda dei casi, di vitelli, di bovini adulti o relative carni, tenendo conto, da un lato, dell'importanza di ciascuna di tali qualità e, dall'altro, dell'importanza relativa del patrimonio bovino di ciascuno stato membro.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

6. I prelievi di cui al presente articolo sono fissati dalla commissione.

ARTICOLO 11

1. Se il prezzo dei vitelli constatato sui mercati rappresentativi della comunità, conformemente all'articolo 10, e superiore al prezzo d'orientamento:

A) il prelievo di cui al medesimo articolo, eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso superiore o uguale a 220 chilogrammi e inferiore o uguale a 300 chilogrammi, e rimborsato oppure non è riscosso;

B) il prelievo eventualmente applicabile ai vitelli destinati all'ingrasso, di peso inferiore a 80 chilogrammi non è riscosso e l'aliquota del dazio doganale è ridotta della metà.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle che prevedono il periodo di compimento, nonché quelle relative ai controlli che garantiscono per gli animali giovani di cui al paragrafo 1 un periodo sufficiente di ingrasso, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

ARTICOLO 12

1. Se il prelievo di cui all'articolo 10 viene riscosso per i vitelli o i bovini adulti, viene parimenti riscosso un prelievo all'importazione nella comunità delle carni di vitello o di bovini adulti elencate nell'allegato, sezione a), alle voci 02.01 a II a) 1 AA) e 02.01 a II a) 1 BB).

2. Tale prelievo è pari al prelievo riscosso, a seconda dei casi, per i vitelli o i bovini adulti, previa applicazione di un coefficiente che tiene conto del rapporto di valore tra le carni di cui trattasi, da un lato, ed i vitelli o i bovini adulti, dall'altro.

3. Se il prelievo di cui all'articolo 10 viene riscosso per i bovini adulti, viene parimenti riscosso un prelievo all'importazione nella comunità delle carni elencate nell'allegato, sezione b). Tale prelievo è uguale al prelievo riscosso per i bovini adulti, previa applicazione di un coefficiente forfetario.

4. All'importazione nella comunità dei prodotti elencati nell'allegato, sezione a), alla voce 02.01 a ii a) 1 cc), e riscosso un prelievo pari al prelievo più elevato tra quelli applicabili ai vitelli o ai bovini adulti, previa applicazione del coefficiente forfetario fissato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi.

5. I coefficienti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 27. 6. I prelievi di cui al presente articolo sono fissati dalla commissione.

ARTICOLO 13

1. All'importazione nella comunità di carni congelate elencate nell'allegato, sezione c), e riscosso un prelievo .

2. Per le carni congelate che figurano nell'allegato, sezione c), alla voce 02.01 a II a) 2 AA), il prelievo è pari alla differenza tra A) il prezzo di orientamento del prodotto corrispondente, previa applicazione di un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella comunità tra il prezzo delle carni fresche di qualità competitiva rispetto alla carne congelata in questione, della stessa presentazione, e il prezzo medio dei bovini adulti, e

B) il prezzo del mercato mondiale per le carni congelate, determinato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli tra le più rappresentative, per quanto riguarda la qualità e la quantità, dello sviluppo di tale mercato, aumentato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfetario che rappresenta le spese specifiche determinate dall'importazione delle carni congelate.

Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente paragrafo.

3. Per le carni congelate elencate nell'allegato, sezione c), alle voci 02.01 a II a) 2 BB), 02.01 a II a) 2 CC) e 02.01 a II a) 2 DD), il prelievo è pari al prelievo applicabile al prodotto di cui alla stessa sezione, voce 02.01 a II a) 2 AA), previa applicazione del coefficiente forfetario fissato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi.

4. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e qualora tale prezzo sia meno elevato rispetto a tali quotazioni, il prezzo del mercato mondiale per le carni congelate previsto al paragrafo 2 e sostituito, unicamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

6. I prelievi di cui al presente articolo sono fissati dalla commissione.

ARTICOLO 14

1. Le carni congelate destinate alla trasformazione, elencate nell'allegato, sezione c), alle voci 02.01 a II a) 2 BB) e 02.01 a ii a) 2 DD) 22, beneficiano di un regime speciale all'importazione consistente nella sospensione totale o parziale del prelievo.

2. Ogni anno, anteriormente al 31 dicembre e per la prima volta anteriormente alla data di entrata in applicazione del regime previsto dal presente regolamento, il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, elabora un bilancio estimativo delle carni destinate all'industria di trasformazione, tenendo conto, da un lato, delle disponibilità previste nella comunità per le carni di qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale e, dall'altro, dei fabbisogni delle industrie, comprese quelle che producono le conserve di cui all'articolo 1, lettera c), che non contengono componenti caratteristici diversi dalle carni della specie bovina e dalla gelatina.

Qualora la situazione lo richieda, il bilancio suddetto viene modificato secondo la stessa procedura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 27, viene elaborato trimestralmente un bilancio valido per i tre mesi successivi, tenuto conto della situazione del mercato.

3. Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di

cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa:

A) per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui al paragrafo 2, primo comma, le norme generali per l'applicazione della sospensione totale del prelievo;

B) per le carni diverse da quelle di cui alla lettera a), le norme generali concernenti le condizioni nelle quali:

AA) è decisa la subordinazione dell'importazione in sospensione totale del prelievo alla presentazione di un contratto relativo all'acquisto di carni congelate di qualità e presentazione atte all'utilizzazione industriale che siano state acquistate da un organismo d'intervento, o di un contratto di aiuto all'ammasso privato, ed è fissato il rapporto tra le quantità che possono essere importate e le quantità alle quali si riferiscono detti contratti;

BB) è decisa, qualora non sia possibile l'applicazione delle misure previste al punto AA), la sospensione totale o parziale del prelievo e la limitazione o l'interruzione del rilascio dei titoli d'importazione che danno diritto al regime speciale d'importazione.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 27 sono decise:

A) le misure da adottare per quanto riguarda le carni di cui al paragrafo 3, lettera b), quando le importazioni già avvenute o prevedibili durante un trimestre si discostano dalle previsioni in materia nel bilancio trimestrale di cui al paragrafo 2, terzo comma;

B) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 15

1. Tutte le importazioni nella comunità di carni bovine congelate sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella comunità. Tale titolo è valedole per un'importazione effettuata nella comunità a decorrere da una data che dovrà essere fissata dal consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del

trattato, e al più tardi a decorrere dal 1 agosto 1969.

Sino a tale data, detto titolo è valevole soltanto per un'importazione effettuata nello stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno d'importare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere che altri prodotti vengano subordinati al regime dei titoli d'importazione.

3. Il periodo di validità dei titoli d'importazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27; tali modalità riguardano in particolare la fissazione di un termine per il rilascio dei titoli d'importazione di carni congelate.

ARTICOLO 16

Le disposizioni del presente regolamento sono applicate osservando gli obblighi risultanti da accordi che impegnano la comunità sul piano internazionale.

ARTICOLO 17

Quando si costati sul mercato della comunità un aumento notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 18

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza

tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni. La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

3. Al momento della fissazione della restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

4. Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.

5. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 27. In caso di necessità la commissione, a richiesta di uno stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

ARTICOLO 19

1. Nei limiti necessari al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 vengono adottate il 1 luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura prevista al paragrafo 1, vengono adottate le norme applicabili fino

all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2 per quanto concerne:

A) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1 utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;

B) ai fini dell'applicazione dei dazi doganali ed eventualmente del prelievo, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo e considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esonero dei prelievi e dei dazi doganali loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

ARTICOLO 20

1. Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento e riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate:

- la riscossione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale;
- l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo concernente il granducato del Lussemburgo.

E considerata misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione a una determinata categoria di aventi diritto.

ARTICOLO 21

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire a causa delle importazioni o delle esportazioni gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1, la commissione, a richiesta di uno stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la commissione riceve la richiesta di uno stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno stato membro può deferire la misura della commissione al consiglio.

Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Titolo III Disposizioni generali

ARTICOLO 22

Negli scambi intracomunitari sono vietati:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;
- l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al granducato del Lussemburgo;
- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della comunità le merci di cui all'articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando

prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

ARTICOLO 23

Per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che potrebbero risultare dall'applicazione di misure di carattere sanitario, il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere misure di deroga alle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 24

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 25

Gli stati membri e la commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. I dati a cui si deve riferire tale comunicazione sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati.

ARTICOLO 26

1. È istituito un comitato di gestione per le carni bovine, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della commissione.

2. Nel comitato, ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

ARTICOLO 27

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno stato membro.

2. Il rappresentante della commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, sono immediatamente comunicate dalla commissione al consiglio; in tal caso, la commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

ARTICOLO 28

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno stato membro.

ARTICOLO 29

Alla fine del periodo transitorio, il consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 27.

ARTICOLO 30

Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune (3) e le disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 31

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato.

ARTICOLO 32

L'allegato può essere modificato dal consiglio, che delibera su proposta della commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

ARTICOLO 33

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime istituito dal regolamento n. 14/64/CEE a quello del presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontrasse per taluni prodotti notevoli difficoltà, dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 27. Esse sono applicabili fino al 28 luglio 1969.

2. Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti contemplati dal regolamento n. 14/64/CEE; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione di detto regolamento e riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

ARTICOLO 34

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Il regime previsto dal presente regolamento e applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968, ad eccezione delle misure previste dall'articolo 33, paragrafo 1, che possono essere applicate a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento e ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 33 paragrafo 2, che sono applicabili a decorrere da questo stesso giorno.

Il regolamento n. 14/64/CEE e le disposizioni adottate in forza di detto regolamento, ad eccezione di quelle del regolamento n. 3/63/CEE (4), sono abrogati il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1968

Per il consiglio
Il presidente
E. Faure

ALLEGATO

SEZIONE A)

02.01 A II A) 1 carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:

AA) di vitello:

11. Carcasse e mezzene

22. Quarti anteriori e busti

33. Quarti posteriori e sella

BB) di bovini adulti:

11. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati

22. Quarti anteriori

33. Quarti posteriori

CC) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:

11. Pezzi non disossati

22. Pezzi disossati

SEZIONE B)

02.06 C I A) carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:

A) non disossate

B) disossate

SEZIONE C)

02.01 A II A) 2 carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:

AA) carcasse, mezzene e quarti detti compensati

BB) quarti anteriori

CC) quarti posteriori

DD) altri:

11. Pezzi non disossati

22. Pezzi disossati